

**ACCORDO SUL LAVORO STRAORDINARIO E SULLA BANCA DELLE ORE
ANNI 2018 - 2019**

29 marzo 2018

g
gf
u
pu
m *cl.* *l.*

Articolo 1

Lavoro straordinario – Anni 2018 e 2019

1. Il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario del personale appartenente all'Area Funzionari e all'Area Operativi deve essere contenuto nel tempo strettamente necessario a fronteggiare i carichi di lavoro richiesti dai dirigenti.
2. La prestazione di lavoro straordinario deve essere autorizzata dal dirigente responsabile dell'Ufficio, sulla base delle esigenze organizzative e di servizio.
3. La prestazione individuale di lavoro straordinario non può in ogni caso superare un arco massimo di 200 ore annue per singolo dipendente.
4. La modalità di retribuzione delle ore di lavoro straordinario del personale appartenente all'Area Funzionari ed all'area Operativi è quella applicata dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato al personale della carriera operativa e precisamente: un compenso ragguagliato ad ora calcolato sulla base dello stipendio annuo lordo al netto della tredicesima, maggiorato del 25% e diviso per 1928. Il compenso è, altresì, maggiorato come segue: del 4% per le prestazioni fornite nelle giornate feriali non lavorative; del 50% per le prestazioni fornite durante le ore notturne (dalle 22.00 alle 6.00) nei giorni feriali; del 60% per le prestazioni fornite in giorno festivo; del 75% per le prestazioni fornite durante le ore notturne (dalle 22.00 alle 6.00) a cavallo dei giorni festivi.
5. In alternativa, a richiesta del dipendente, da formalizzarsi attraverso la propria bachecca on-line, la prestazione di lavoro straordinario, resa entro il budget assegnato all'Ufficio, può essere compensata con ore libere da fruire, entro e non oltre il mese di aprile dell'anno successivo a quello di maturazione, previa autorizzazione, per un massimo di ore 60 (sessanta) all'anno, usufruibili anche in maniera frazionata, in misura non inferiore all'ora.
6. A richiesta del dipendente, da formalizzarsi attraverso la propria bachecca on-line, le ore di straordinario autorizzate nel limite massimo di 200 ore annue per lavoratore, possono confluire in un conto individuale per ciascun lavoratore definito "banca delle ore" e possono essere compensate con ore libere da fruire, entro e non oltre i 18 mesi successivi a quello di maturazione, usufruibili anche in maniera frazionata, in misura non inferiore all'ora.
7. Il ricorso al lavoro straordinario sarà oggetto di monitoraggio e di informativa infrannuale alle OO.SS. Si prevede entro metà settembre 2018 e metà settembre 2019 un'eventuale rimodulazione del budget allegato al presente accordo, a seguito di richiesta avanzata dall'Amministrazione o dalle OO.SS.



Articolo 2

Efficacia dell'Accordo e norma transitoria.


1. Il presente Accordo è efficace dalla sua sottoscrizione e soggetto a ratifica del Consiglio dell'Autorità nella prima seduta utile ai sensi dell'art. 12, comma 3, del vigente Protocollo per le relazioni sindacali.
2. Le prestazioni eventualmente rese sino alla data odierna, ove asseverate dal dirigente responsabile dell'ufficio, saranno riconosciute entro il 30 aprile 2018 ed in caso di liquidazione saranno contabilizzate con le spettanze del mese di maggio 2018.

Torino, 29 marzo 2018


Per l'Autorità


-
F. d'Addato

Per le OO.SS.


RSA ART

RSA UIC

RSA CISL

RSA CISL

RSA FIR

ALLEGATO 1

STRAORDINARIO	
UFFICIO	ANNO 2018
POOL DI SEGRETERIA	10%
SEGRETERIA DEL CONSIGLIO	2%
UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI E INTERNAZIONALI	9%
SEGRETARIATO GENERALE	7%
UFFICIO ICT	10%
UFFICIO AFFARI GENERALI AMMINISTRAZIONE E PERSONALE	17%
UFFICIO DIRITTI DEGLI UTENTI	7%
UFFICIO AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	8%
UFFICIO AFFARI ECONOMICI	5%
UFFICIO VIGILANZA E SANZIONI	4%
UFFICIO SERVIZI MERCATI E RETAIL	9%
UFFICIO ACCESSO INFRASTRUTTURE	12%
TOTALE	100%